

## Principio dell'effettività delle mansioni

La Giurisprudenza, in tema d'identificazione dei destinatari del dovere di sicurezza, ha sempre applicato il criterio della

### *effettività delle mansioni*

**“non è il titolo formale a rendere un soggetto destinatario di un dovere di sicurezza, ma l'esercizio in concreto delle proprie mansioni”**


**TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA  
PENALE E DI PROCEDURA PENALE  
ART. 299 - ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI**

**Le posizioni di garanzia**

relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e),

**gravano altresì su colui il quale,**  
**pur sprovvisto di regolare investitura,**  
**eserciti in concreto i poteri giuridici**  
**riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti**

## L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE





# L'APPARATO SANZIONATORIO

# Il campo delle responsabilità e delle competenze

## COSTITUZIONE – art. 27

**La responsabilità penale è sempre personale**

## CODICE PENALE – art. 40, comma 2

**Non impedire un evento che si ha l'obbligo  
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo**

# Il campo sanzionatorio

- **Le sanzioni assegnate dal D.Lgs. 81/08**
- **Le sanzioni penali  
(responsabilità personale)**
- **Le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01**


## ART. 56 – Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i **preposti**, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
  - a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

## ART. 59 – Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
  - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da **200 a 600 euro** per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
  - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

**Quali sono i soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.**



**Quali sono gli obblighi che la Legge pone a carico di tali soggetti.**

In base a quale meccanismo si distribuiscono le responsabilità tra i vari soggetti ?

La domanda è volutamente posta male, in quanto non si distribuiscono le responsabilità, ma si distribuiscono i poteri, i compiti: le responsabilità sono conseguenti.

Parimenti, non vi è spazio nel nostro ordinamento per la delega di responsabilità.



**L'individuazione dei soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza in un luogo di lavoro viene condotta sulla base di tre principi fondamentali.**



## I) Personalità della responsabilità penale

- Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica.
- Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si risponde di una intenzione o di uno stato d'animo.
- E' bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare.

## ....segue.... I) Personalità della responsabilità penale

- la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali l'azienda, la cooperativa, la scuola, l'ente, ecc.;
- il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, cambi lavoro ecc. non comporta uno sgravio di responsabilità;
- si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può trasferire per contratto l'obbligo di dare risposta in una certa situazione penalmente rilevante.



**La responsabilità civile, invece, può essere assicurata.**

## II) Responsabilizzazione dei detentori del potere

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.



La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto.



.... segue... II)

## Responsabilizzazione dei detentori del potere

*“Le responsabilità sono modellate con i poteri” (R. Guariniello)*



### III) Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente)

L'individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa.



La giurisprudenza della Cassazione, in tema di identificazione dei destinatari del dovere di sicurezza ha sempre ribadito il criterio della “effettività delle mansioni”, ricordando che non è il titolo formale a rendere un soggetto destinatario di un dovere di sicurezza – e quindi responsabile laddove quel dovere venga violato – ma l’esercizio in concreto delle mansioni inerenti al titolo stesso





Questo principio di effettività delle mansioni va inteso come necessità di considerare – al di là dei formali organigrammi – la reale assegnazione dei compiti ed il concreto svolgimento di una attività per pervenire alla corretta individuazione delle posizioni soggettive destinatarie del dovere di sicurezza, sia con riguardo ai dirigenti e preposti, sia con riguardo alla posizione del datore di lavoro, principale destinatario dell'obbligazione di sicurezza

# Tre requisiti per essere esenti da responsabilità



1. Adeguatezza tecnologica e organizzativa
2. Formazione
3. Vigilanza

*Chi è tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:*

- effettua una verifica all'inizio dell'attività*
- fa un controllo periodico nel corso dell'attività*
- se da tale controllo emerge una violazione interviene energicamente per farla cessare ("vigilanza impositiva" e non semplicemente dispositiva)*



*L'obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento dei lavori permane anche quando sia stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Cassazione 19.9.2001)*






**Il 90 % degli atti di citazione per infortuni sul lavoro si riferiscono alla violazione di tre articoli del d. lgs. 626:**

- **Art. 21: Informazioni dei lavoratori**



- **Art. 22: Formazione dei lavoratori**



- **Art. 35: Uso delle attrezzature di lavoro: obblighi del datore di lavoro**

